

Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti
Corte d'Appello di Bologna

Via Farini, 1 – 40124 BOLOGNA -Tel. 0512751008-1030

Ufficio Dirigenza

Bologna, 28/08/2023

**OGGETTO: VADEMECUM MODALITA' RICERCHE TELEMATICHE DEI BENI EX ART 492 BIS CPC –
EVOLUZIONE ATTIVITA' DI RICERCA BENI**

In data **20 Giugno 2023** il Ministero della Giustizia ha sottoscritto con l'Agenda delle Entrate la convenzione per l'accesso diretto alle banche dati contenenti le informazioni utili ai fini della ricerca telematica dei beni da pignorare ex art. 492-bis cpc da parte degli Uffici Unep.


Il Ministero della Giustizia, con nota **prot. 31630.U del 21/8/2023** ha dato avvio all'attivazione del servizio di accesso diretto alle banche dati di cui all'art. 492 bis c.p.c., per la ricerca telematica dei beni ed è stato attivo il registro cronologico modello Ricerca Beni nei programmi GSU-WEB per la registrazione e per l'inoltro all'Agenda delle Entrate e la ricezione della relativa risposta nel programma GSU-PCT .

Infatti, essendosi positivamente conclusa la sperimentazione presso gli uffici pilota, ai sensi dell'art. 492 bis comma 4 c.p.c. **a decorrere dal 22 agosto 2023 è attivo con valore legale e disponibile per un gruppo di Uffici, fra cui l'UNEP di Bologna**, il servizio di accesso diretto alle seguenti banche dati:

- **Dichiarazioni dei redditi e Certificazione Unica;**
- **atti del Registro;**
- **archivio dei Rapporti finanziari.**

Per caratteristiche strutturali del sistema S.I.D., il servizio funziona in modalità asincrona, pertanto le risposte alle interrogazioni non perverranno in tempo reale.

I software in uso negli studi legali non sono ancora aggiornati per l'invio telematico all'applicativo GSU-PCT (cd. sportello ricezione atti telematico) per cui l'inoltro all'Unep avverrà **tramite il canale Protocollo Script@, secondo le modalità già delineate.**



Ufficio *Notificazioni Esecuzioni e Protesti*

Corte d'Appello di Bologna

Via Farini, 1 – 40124 BOLOGNA -Tel. 0512751008-1030

Oltre all'accesso alle banche dati dell'Agenzia delle Entrate, l'Unep ha richiesto in marzo 2023 l'accesso diretto al Sistema Informativo Lavoro Emilia Romagna, denominata "**S.I.L.E.R.**" dell'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia Romagna.

ATTIVITA' DI RICERCA PRESSO IL SILER

Il S.I.L.E.R. è un sistema a rete, aperto all'accesso più ampio ma regolamentato per garantire sicurezza e qualità dei dati. Ha caratteri di omogeneità sull'intero territorio regionale.

Detto sistema contiene i dati relativi alle schede anagrafico-professionali dei lavoratori e delle Aziende operanti sul territorio regionale, compresi i dati e informazioni relativi all'accesso alla cassa integrazione in deroga.

Con l'obiettivo di rispondere alle esigenze di semplificazione amministrativa indicate dal Codice dell'Amministrazione Digitale, l'Agenzia regionale per il lavoro ha adottato con la determinazione n. 1572 del 04/11/2020 la Convenzione di accesso al SILER (che sostituisce la precedente convenzione che disciplinava l'accesso ai singoli poli provinciali) aderendo alla quale **le pubbliche amministrazioni**, i soggetti gestori di servizi pubblici e gli organismi di diritto pubblico **possono acquisire informazioni per svolgere i compiti istituzionali ed effettuare il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi agli stati occupazionali dei cittadini registrati sulla banca dati regionale.**

In particolare, è presente l'elenco dei rapporti di lavoro effettuati in un determinato periodo e ordinati per data decrescente. I rapporti di lavoro visualizzati sono solo quelli registrati nel S.I.L.E.R. (Sistema Informativo Lavoro Emilia-Romagna) dei Centri per l'impiego della regione Emilia-Romagna, per competenza territoriale (domicilio del lavoratore o sede del datore di lavoro). Per ogni rapporto di lavoro sono visualizzate le date di assunzione (avviamento), trasformazione, proroga, interruzione (cessazione) del contratto di lavoro, che le imprese, per legge, devono comunicare ai Centri per l'impiego per ogni dipendente.

- Nel **S.I.L.E.R.** potrebbero non essere presenti alcuni rapporti/periodi di lavoro, in particolare:

Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti **Corte d'Appello di Bologna**

Via Farini, 1 – 40124 BOLOGNA -Tel. 0512751008-1030

- rapporti di lavoro autonomo anche in forma occasionale (perché non comunicati ai Centri per l'impiego);
- rapporti di lavoro con agenzie di somministrazione (perché comunicati ai Centri per l'impiego entro il 20° giorno del mese successivo a quello in cui è iniziato il rapporto di lavoro);
- rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione (perché comunicati ai Centri per l'impiego entro il 20° giorno del mese successivo a quello in cui è iniziato il rapporto di lavoro);
- rapporti di lavoro domestico (in quanto comunicati all'INPS che provvede ad inviarli ai Centri per l'impiego a cadenza periodica);
- rapporti di lavoro instaurati prima del 11/01/2008.

MODALITA' OPERATIVE

Al fine di dare le corrette indicazioni in questa prima fase di sperimentazione delle attività di ricerche si dispone quanto segue:

Le istanze ex art 492 bis cpc (secondo quanto già in precedenza adottato) dovranno essere inviate all' indirizzo di posta elettronica certificata:

prot.unep.ca.bologna@giustiziacert.it

Ogni istanza inviata, firmata digitalmente, dovrà contenere i dati previsti dall'art. 492-bis c.p.c. a cui dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- 1) titolo esecutivo;
- 2) precetto notificato;
- 3) **contabile di bonifico di euro 6,71**, quale deposito effettuato al seguente iban: IT90M0103002432000010415326, intestato UFFICIO ESECUZIONI UNEP BOLOGNA, con la causale ricerche telematiche cognome-nome del creditore(o società)/ cognome-nome del debitore (o società). Il diritto unico di registrazione di € 6,71 va versato per **ogni debitore destinatario delle ricerche** (il versamento non è dovuto per le materie esenti: lavoro, famiglia, gratuito patrocinio, difesa d'Ufficio).
- 4) **attestazione di conformità ai sensi dell'art 196 decies, disp. att. cpc**, laddove i documenti da trasmettere all'ufficiale giudiziario con modalità telematiche attengano ad atti o a provvedimento di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme.

Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti **Corte d'Appello di Bologna**

Via Farini, 1 – 40124 BOLOGNA -Tel. 0512751008-1030

Si raccomanda nell'inviare l'istanza di utilizzare il formato pdf, salvato da word e non jpg.

Le eventuali integrazioni necessarie per l'accesso alle banche dati potranno essere eventualmente richieste all'avvocato istante.

Il modello delle istanze potrà essere reperito presso il sito unep di Bologna (www.unep.bologna.it).

Ogni istanza inviata, firmata digitalmente, dovrà contenere i dati previsti dall'art. 492-bis c.p.c.

Le istanze saranno registrate nei modelli cronologici Ricerca Beni (R.B.), C (se a pagamento) o C/Ter (se esente) in base all'ordine di arrivo.

Art 492 bis cpc, 3 comma cpc

L'istanza per la ricerca telematica dei beni da pignorare (art. 492-bis, c.p.c.) **sospende automaticamente il termine di efficacia del precetto** (novanta giorni dalla notificazione, non soggetti a sospensione feriale), che riprende a decorrere una volta acquisite le informazioni tramite banche dati.

Infatti dalla proposizione dell'istanza di cui al primo e al secondo comma, il termine di cui all'articolo 481, primo comma, è sospeso fino:


- alla comunicazione dell'ufficiale giudiziario di non aver eseguito le ricerche per mancanza dei presupposti;
- al rigetto da parte del Presidente del Tribunale dell'istanza;
- **alla comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma dell'art. 492 bis .**

Infatti successivamente alla risposta dell'Agenzia delle Entrate, l'Unep provvederà alle relative attività previste dall'art. 492-bis cpc commi 4 e ss., cpc.

Art 492 bis cpc , 4° comma

“ Fermo quanto previsto (*omissis*)..Terminate le operazioni l'ufficiale giudiziario **redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze e ne dà comunicazione al creditore istante.**

La comunicazione da parte dell'ufficiale giudiziario, prevista ex novo nell'anzidetto quarto comma, è necessaria per poter determinare con certezza il momento nel quale il termine di efficacia del precetto riprende il suo corso.



Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti

Corte d'Appello di Bologna

Via Farini, 1 – 40124 BOLOGNA - Tel. 0512751008-1030

Inoltre, per evitare possibili contestazioni mediante opposizione agli atti esecutivi, è stato introdotto un ultimo comma all'art. 492-bis c.p.c.¹

Il quarto comma delinea il procedimento di attuazione delle ricerche e le attività ivi previste, configurando in capo all'Ufficiale Giudiziario un accesso diretto alle banche dati.

- a) **Accesso banche dati:** (...)L'ufficiale giudiziario accede mediante collegamento telematico diretto agli stessi, contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti.

Il processo verbale delle operazioni, firmato digitalmente, sarà reso all'Avvocato istante dal Funzionario che ha eseguito la ricerca a mezzo PEC.

Allo stesso modo tutte le eventuali ulteriori attività previste dalla normativa ed espletate dal Funzionario saranno rese da quest'ultimo previa richiesta della somma dovuta e dopo aver ricevuto il bonifico bancario.

In caso di richiesta di accesso alla banca dati S.I.L.E.R., il Funzionario addetto, dopo aver esperito i controlli formali sulla documentazione allegata, accede alla banca dati con le credenziali personali e redige il relativo processo verbale completo dei dati di cui al comma 5 dell'art. 492-bis cpc sottoscrivendolo digitalmente. Il verbale verrà comunicato a pec.

Successivamente l'attività che si determina varia a seconda delle ipotesi prevista dalla norma:

PIGNORAMENTO DIRETTO (ART. 492BIS CPC, 5-6 COMMA)

- c) **Pignoramento:** L'ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico*. Nel caso

¹ Nel caso di sospensione del termine di cui al terzo comma, con la nota d'iscrizione a ruolo, al fine della verifica del rispetto dei termini di cui all'articolo 481, primo comma, a pena di inefficacia del pignoramento, il creditore deposita con le modalità e nei termini previsti dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma, 557, secondo comma, l'istanza, l'autorizzazione del presidente del tribunale, quando è prevista, **nonché la comunicazione del verbale di cui al quarto comma, ovvero la comunicazione dell'ufficiale giudiziario** di cui al terzo comma o il provvedimento del presidente del tribunale di rigetto dell'istanza.

Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti

Corte d'Appello di Bologna

Via Farini, 1 – 40124 BOLOGNA -Tel. 0512751008-1030

di cui al secondo comma , il precetto è consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento.

A tal fine l'Ufficio non potendo ad oggi accedere al fascicolo telematico potrà fare richiesta all'avvocato istante di depositare il titolo e il precetto (trasmesso in via telematica per le ricerche ex art 492 bis cpc) con somma di deposito presso l'Unep per l'esecuzione del pignoramento.


Se l'accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore si possono verificare due situazioni:


- se i beni sono compresi nei luoghi del territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, quest'ultimo accede agli stessi per provvedere d'ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520.
- Se i beni si trovano nei luoghi non compresi nel territorio di competenza di cui al primo periodo, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro quindici giorni dal rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all'istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all'ufficiale giudiziario territorialmente competente.

L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa/un bene individuato mediante l'accesso nelle banche dati di cui al quarto comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale (occorre far rendere la dichiarazione di cui all'art. 492 cpc, 4 comma).

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI (ART. 492 BIS CPC, COMMA 7)

- Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio il verbale di pignoramento, ove possibile a norma dell'articolo 149-bis, il quale dovrà contenere elementi differenti a seconda che sia rivolto al





Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti

Corte d'Appello di Bologna

Via Farini, 1 – 40124 BOLOGNA -Tel. 0512751008-1030

PIGNORAMENTO CON SCELTA DEI BENI DA PARTE DEL CREDITORE (ART. 492 BIS CPC, COMMA 8-9)

Quando l'accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore. (8 comma)


Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al quinto comma che crediti o cose di cui al settimo comma, l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore. (9 comma).

In questo caso l'attività dell'ufficiale giudiziario si limita alla comunicazione al creditore del verbale delle risultanze delle indagini. Pertanto, in quest'ultimo caso dall'invio a mezzo pec del verbale ex art. 492-bis, comma 4, cpc si attenderanno le disposizioni della parte al fine di procedere correttamente al pignoramento.

A tal fine l'art. 155 ter, dispone che nei casi di cui all'articolo 492-bis, ottavo e nono comma, l'ufficiale giudiziario, terminate le operazioni di ricerca dei beni con modalità telematiche, comunica al creditore le banche dati interrogate e le informazioni dalle stesse risultanti a mezzo telefax o posta elettronica anche non certificata, dandone atto a verbale. **Il creditore entro dieci giorni dalla comunicazione indica all'ufficiale giudiziario i beni da sottoporre ad esecuzione;** in mancanza la richiesta di pignoramento perde efficacia.

Nei casi di sequestro conservativo tali ricerche non necessitano della presenza del precetto ma solo del provvedimento autorizzativo ad eseguire il sequestro conservativo.

La riforma Cartabia ha previsto che il deposito di atti/provvedimento/documenti all'Unep possa avvenire anche con modalità telematiche da parte del difensore, del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, del consulente tecnico, del professionista delegato, del curatore, del commissario giudiziale e del liquidatore con le modalità di attestazione di conformità previste dagli artt. 196-decies e 196-undecies disp. att. cpc.



Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti

Corte d'Appello di Bologna

Via Farini, 1 – 40124 BOLOGNA -Tel. 0512751008-1030

Il trattamento e il sistema di comunicazione avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di trasmissione dei documenti informatici e relativa gestione e conservazione secondo quanto previsto dal D.Lgs. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale) e connesse Linee Guida.

In particolare, l'Ufficio Notifiche Esecuzioni e Protesti presso la Corte d'Appello di Bologna ha adottato il Manuale di gestione del protocollo informatico e della gestione documentale della A.O.O. (Area Organizzativa Omogenea dell'Amministrazione che usufruisce, in modo omogeneo e coordinato, degli stessi servizi per la gestione dei flussi documentali) in quanto come tale qualificata ed individuata nell'allegato 6 al citato "Manuale per la gestione dei flussi documentali del Ministero della Giustizia", adottato con provvedimento prot. DGSIA 1768 in data 28 febbraio 2021.


Il manuale di gestione documentale è stato redatto ai sensi del paragrafo 3.5 delle Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici pubblicate sul sito web istituzionale dell'AGID in data 11.9.2020: in base al citato paragrafo, "Il manuale di gestione documentale descrive il sistema di gestione informatica dei documenti e fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi."

In conformità alla normativa vigente in materia di trasmissione, gestione e conservazione dei documenti informatici, tutti i pc e i programmi informatici sono circolanti all'interno della rete internet Giustizia (R.U.G.) protetta, mentre i documenti informatici ricevuti e inviati in materia di ricerca dei beni da pignorare per l'accesso al SILER sono conservati nell'area informatica dell'Unep di Bologna, che permette la comunicazione e la collaborazione digitale: consente agli utenti di archiviare, organizzare, condividere e accedere a tutti i documenti e informazioni utili da tutti i dispositivi creando così una piattaforma per la gestione dei contenuti accessibile esclusivamente, oltre al dirigente unep come proprietario, al personale all'uopo delegato.

Quanto sopra considerato,

SI COMUNICA CHE

dal **22 agosto 2023**, la ricerca dei beni da pignorare ex art. 492-bis, comma 1, c.p.c. **sarà effettuata esclusivamente dall'Ufficio Unep di Bologna** e l'Agenzia delle Entrate non potrà prendere in carico ed evadere richieste secondo le modalità di accesso indiretto, ferma restando la necessità di fornire



Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti

Corte d'Appello di Bologna

Via Farini, 1 – 40124 BOLOGNA -Tel. 0512751008-1030

riscontro alle richieste con attestazione di non attuabilità dell'accesso diretto prodotta prima di tale data.

